

## **TI\_GERICHTE 52.2001.279 vom 5. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.279](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.279)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.279 du 5 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.279 del 5 febbraio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.279 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.279 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.279

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00279 Lugano 5 febbraio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Tamara Merlo, vicecancelliera statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 10 luglio 2001, no. 3357, del Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione 28 maggio 2001 della Sezione dei permessi e immigrazione, con la quale ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività privata di sorveglianza; viste le risposte: - 13 agosto 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione; - 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 4 maggio 2001 la \_\_\_\_\_ ha richiesto l'autorizzazione per assumere \_\_\_\_\_ in qualità di agente di vigilanza privato. Con decisione 7 maggio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, ha respinto detta istanza in virtù dell'art. 8 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis), a causa dei precedenti penali di \_\_\_\_\_. Dall'istruttoria svolta era infatti emerso che il ricorrente, in data 18 marzo 1998, era stato condannato con DAP 310/1998 alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionatamente per un periodo di prova di due anni, siccome riconosciuto colpevole di tentata truffa e di sviamento della giustizia. B. Con decisione 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di \_\_\_\_\_ avverso la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, confermando il mancato rilascio dell'autorizzazione. Il Governo ha ritenuto che i precedenti ascritti all'insorgente fossero tali da non consentire una valutazione positiva, avuto riguardo alla particolarità della professione di agente privato. C. Contro il predetto giudizio governativo, \_\_\_\_\_ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la richiesta autorizzazione gli sia rilasciata. Ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere le argomentazioni del ricorrente. Il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. Considerato, in diritto 1. Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAm). La deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo

è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale: nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (Rep. 1968, pag. 204, cons. 3; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465). Di conseguenza, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm). 2. 2.1. La decisione impugnata si fonda sulla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (RL 1.4.3.1). In concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio permessi, rifiuta l'autorizzazione per l'esercizio delle suddette attività in applicazione dell'art. 8 Lapis (cfr. anche art. 23 Lapis). Di conseguenza, il ricorso si palesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente avverso la risoluzione governativa, la quale risulta pertanto essere definitiva (art. 55 cpv. 3 PAmm). 2.2. Alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità è infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm). L'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm). 3. Il presente ricorso andrebbe comunque respinto nel merito qualora questo Tribunale fondasse la propria competenza sull'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti l'art. 8 cpv. 2 Lapis prescrive che l'autorizzazione sia negata a chi è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività. Pertanto non è insostenibile ritenere, come fa il Consiglio di Stato nell'impugnata decisione, che colui il quale si è reso colpevole di un reato come quello per cui è stato condannato il ricorrente, non offra garanzie sufficienti - ad appena tre anni dalla suddetta condanna - per il corretto svolgimento della professione di agente privato. Visti gli art. 1 segg. Lapis; 2, 3, 28, 31, 55, 60 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.